

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

Seduta del 30 settembre 2016 n. 252

OGGETTO: INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016/2018.

L'anno **duemilasedici** il giorno **30** del mese di **settembre** alle ore **13:40** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig.	DE IURE	Domenico
2. Sig.ra	LICENZIATO	Francesca
3 Sig.	MENICUCCI	Luigi
4 Sg.ra	SCHIAZZA	Simonetta

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il V. Segretario Generale Dott. Giovanni de MARINIS.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 29.01.2016, esecutiva, con cui si è provveduto, tra l'altro, ad approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018, successivamente integrata con deliberazioni di Giunta Comunale n. 183 del 12.07.2016 e n. 232 del 31.08.2016;

PREMESSO che:

- la Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale del 3.08.2016, ha adottato l'Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 "PON Inclusione";
- l'art. 4 del suddetto Avviso prevede che lo stesso è diretto, tra l'altro, a rafforzare gli interventi in attuazione del Sostegno all'Inclusione Attiva (S.I.A.);
- la proposta di intervento presentata dal Comune di Ortona, Ente capofila dell'E.A.S. n. 28 "Ortonese", prevede, a tal fine, il potenziamento dei servizi di Segretariato Sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti alle famiglie destinatiarie del S.I.A.
- la valutazione dell'adeguatezza della suddetta proposta di intervento che prevede, tra l'altro, il rafforzamento dei servizi sociali - richiede la presenza di un organico di 4 assistenti sociali (uno per ogni 10.000 abitanti dell'Ente d'Ambito Territoriale, la cui popolazione ammonta a a 41.576 unità) da impegnare nell'espletamento dei suddetti servizi, a fronte di un organico dedicato, attualmente di due unità;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 23.09.2016, immediatamente eseguibile, con la quale - al fine di ossequiare al richiesto paramentro dell'adeguatezza dell'organico dei servizi sociali e in considerazione delle motivazioni ivi addotte - è stata disposta l'attivazione delle procedure selettive pubbliche per l'assunzione a tempo determinato e parziale di n. 2 unità di Cateforia "D", posizione economica "D1", profilo professionale "Istruttore Direttivo Socio – Educativo" – Assistente Sociale, per il rafforzamento del servizio di Segretariato Sociale dell'A.T.S. n. 28 "Ortonese";

PRESO ATTO che la spesa necessaria per le suddette assunzioni stimabile, in via presuntiva, in € 130.884,00, è totalmente finanziata a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 "PON Inclusione":

EVIDENZIATO, peraltro, in merito alla disciplina normativa delle assunzioni flessibili attualmente vigente negli enti locali, che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, ha condiviso l'interpretazione della disciplina all'uopo introdotta dall'art. 11, comma 4-bis del d.l. n. 90/2014 per gli enti virtuosi, secondo cui gli stessi, seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente in quello del 100% della spesa sostenuta nel 2009;

VISTO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 17624 del 02.05.2012, in merito alla modalità di considerazione del tetto di spesa fissato dalla norma di cui sopra;

RAMMENTATO, al riguardo, che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 13.08.2013, esecutiva, ad oggetto "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013/2015", è stata definitivamente quantificata la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale impiegato con forme flessibili di lavoro;

RICHIAMATO il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, che attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche, in particolare:

 l'articolo 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

- 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 482/196;
- l'articolo 6, commi 3, 4 bis e 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
 - "3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento";
 - " 4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti";
 - "6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette";
- l'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:
 - 1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/9, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
 - 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. (omissis);

RIBADITA la sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina legislativa vigente in materia, per procedere ad assunzioni, e precisamente:

- 1) la spesa di personale prevista negli stanziamenti del Bilancio di Previsione per gli anni 2016 2018 è inferiore al tetto della spesa del personale del triennio 2011-2013, pari ad € 5.252.876,60, quale risultante dalla determinazione n. 135 del 26.03.2015 del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane (art. 3, comma 5-bis della Legge n. 114/2014);
- 2) nell'anno 2015 è stato rispettato il Patto di Stabilità;
- 3) con deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 03.07.2015, si è provveduto a rideterminare la dotazione organica dell'Ente;
- 4) la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze e/o soprannumero di personale, effettuata ai sensi dell'art. 33 del D. Legislativo n. 165/2001, ha dato esito negativo, come risulta dalla deliberazione di Giunta Comunale in data odierna;

- 5) con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 12.03.2015, esecutiva, è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2015/2017;
- 6) le assunzioni a tempo determinato non superano il 20% della dotazione organica (art. 1 del D.L. n. 34/2014);

DATO ATTO che questo Ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 (nel testo modificato dall'art. 17, comma 26, legge n. 102 del 2009, poi dall'art. 4, comma 1, legge n. 125 del 2013);

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 21.11.2013;

DATO ATTO che questo Ente non dispone di vigenti graduatorie a tempo indeterminato riguardanti la medesima categoria e profilo professionale;

RICHIAMATO l'art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

VISTO, in proposito, il parere favorevole rilasciato in data 29/09/2016 dal Collegio dei Revisori di questo Ente in merito alla programmazione di cui al presente atto, ai sensi della normativa sopra citata:

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

RITENUTO di provvedere in merito;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1. Per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, di integrare la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018, approvata con propria deliberazione 13 del 29.01.2016, con la previsione, relativamente al triennio, delle seguenti assunzioni a tempo determinato e parziale:
 - n. 2 unità di Categoria "D", posizione economica "D1", profilo professionale "Istruttore Direttivo Socio –Educativo" Assistente Sociale, per il rafforzamento del servizio di Segretariato Sociale dell'A.T.S. n. 28 "Ortonese";
- **2.** Di demandare al Dirigente del Settore "Servizi Finanziari e Risorse Umane" gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
- **3.** Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018, come integrata col presente atto;
- **4.** Di trasmettere copia della presente deliberazione ai soggetti sindacali ai sensi dell'art. 7 CCNL 1.04.1999.

IL V. SEGRETARIO GENERALE F.to G. de MARINIS	IL PRESIDENTE F.to V. d'OTTAVIO	L'ASSESSORE ANZIANO F.to F. LICENZIATO		
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi. Ortona, 04-10-2016 IL VSEGRETARIO GENERALE F.to G. de MARINIS				
La suestesa deliberazione è stata dichia	arata immediatamente esegui	ibile.		

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con

D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Ortona, 04-10-2016

IL V. SEGRETARIO GENERALE F.to G.de MARINIS